

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Disegno

(Prima parte dell'11^a revisione dell'AVS)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005¹,

decreta:

I

La legge federale del 20 dicembre 1946² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 1a cpv. 2 lett. c

² Non sono assicurati:

- c. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a versare contributi, se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 soltanto per un periodo relativamente breve. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 3 cpv. 1, secondo periodo e cpv. 4 (nuovo)

¹ ... Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui compiono i 65 anni.

⁴ Il capoverso 3 è applicabile anche agli anni civili nel corso dei quali:

- a. è stato contratto o sciolto il matrimonio;
- b. il coniuge che esercita un'attività lucrativa riceve o rinvia una rendita di vecchiaia.

Art. 4 cpv. 2

² Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero.

¹ FF 2006 1823

² RS 831.10

Art. 5 cpv. 3

³ Per i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti:

- a. *concerne soltanto il testo francese*
- b. dopo l'ultimo giorno del mese in cui compiono i 65 anni.

Art. 6 cpv. 1

¹ Gli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi versano contributi pari all'8,4 per cento del salario determinante.

Art. 7 3. Salari complessivi

Il Consiglio federale può fissare salari complessivi per i familiari che lavorano in un'azienda agricola di famiglia.

Art. 8 cpv. 2

² Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 7700 franchi³, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di 324 franchi⁴ l'anno, salvo che tale importo sia già stato riscosso sul suo salario determinante. In questo caso può chiedere che il contributo sul reddito dell'attività lucrativa indipendente sia riscosso applicando il tasso inferiore della tavola scalare.

Art. 9 cpv. 2 lett. d e f, secondo periodo, e cpv. 4 (nuovo)

² Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

- d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, sempre che sia garantito che non possano servire ad altro uso, e le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;
- f. ... Il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

⁴ Le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni, ammissibili secondo il diritto fiscale, dei contributi di cui all'articolo 8 e di quelli previsti dalla legge federale del 19 giugno 1959⁵ sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e dalla legge del 25 settembre 1952⁶ sulle indennità di perdita di guadagno. Il reddito comunicato dalle autorità fiscali deve essere calcolato al 100 per cento applicando i tassi di contribuzione vigenti.

³ Attualmente 8400 franchi (art. 2 cpv. 1 dell'O 5 del 24 set. 2004 – RS **831.108**).

⁴ Attualmente 353 franchi (art. 2 cpv. 2 dell'O 5 del 24 set. 2004 – RS **831.108**).

⁵ RS **831.20**

⁶ RS **834.1**

Art. 9^{bis} Adeguamento della tavola scalare dei contributi e del contributo minimo

Il Consiglio federale può adeguare all'indice delle rendite secondo l'articolo 33^{ter} i limiti della tavola scalare dei contributi di cui all'articolo 8 e il contributo minimo di cui agli articoli 2, 8 e 10.

Art. 10 cpv. 1, 2 e 2^{bis} (nuovo)

¹ Le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da 324 a 8400 franchi l'anno. Le persone esercitanti un'attività lucrativa e che durante un anno civile pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a 324 franchi sono considerate non esercitanti un'attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare tale importo in funzione delle condizioni sociali degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa a tempo pieno in modo duraturo.

² Pagano il contributo minimo:

- a. gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni;
- b. le persone che non esercitano un'attività lucrativa e che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
- c. le persone che non esercitano un'attività lucrativa e che sono sostenute finanziariamente da terzi.

^{2bis} Il Consiglio federale può prevedere il contributo minimo per altre persone che non esercitano un'attività lucrativa e dalle quali non può essere ragionevolmente preteso il pagamento di contributi più elevati.

Art. 12 cpv. 3

³ Sono fatte salve le convenzioni internazionali o le consuetudini stabilite dal diritto internazionale concernenti:

- a. l'assoggettamento all'obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro senza stabilimento aziendale in Svizzera;
- b. l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro con stabilimento aziendale in Svizzera.

Art. 14 cpv. 6⁷ (nuovo)

⁶ Il Consiglio federale può inoltre prevedere che i contributi dovuti sul reddito di un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio per la quale è conseguito un reddito annuo non superiore all'importo della rendita mensile massima siano riscossi solo su richiesta dell'assicurato.

⁷ Il cpv. 5 è stato integrato nella legge federale del 17 giugno 2005 contro il lavoro nero.

Art. 16 cpv. 1, primo e secondo periodo, cpv. 2, quarto periodo, e cpv. 3

¹ I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine di prescrizione scade, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA⁸, solo un anno dopo la fine dell'anno civile in cui è passata in giudicato la tassazione fiscale determinante. ...

² ... L'articolo 149a capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 1889⁹ sull'esecuzione e sul fallimento non è applicabile. ...

³ Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue un anno dopo che la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento e, al più tardi, cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine di prescrizione scade, in deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, in ogni caso solo un anno dopo la fine dell'anno civile in cui è passata in giudicato la tassazione fiscale determinante. Se sono stati pagati contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si estingue, in deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione relativa all'imposta predetta è passata in giudicato.

Art. 18 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} Il diritto alla rendita delle persone che hanno acquisito successivamente più cittadinanze è determinato in funzione della cittadinanza che hanno quando percepiscono la rendita.

Art. 21 cpv. 1

¹ Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno compiuto i 65 anni.

Art. 29^{bis} cpv. 2, secondo periodo (nuovo)

² ... Disciplina gli effetti dei contributi e dei periodi di contribuzione successivi alla data di inizio del diritto alla rendita di vecchiaia.

Art. 29^{quinquies} cpv. 4 lett. b e cpv. 5 e 6 (nuovo)

⁴ Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- b. in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.

⁸ RS 830.1

⁹ RS 281.1

⁵ Il capoverso 4 non è applicabile all'anno civile in cui il matrimonio è stato contratto o sciolto.

⁶ Il Consiglio federale disciplina la procedura. Stabilisce in particolare quale cassa di compensazione debba procedere alla ripartizione dei redditi.

Art. 29^{septies} cpv. 1, primo periodo, e cpv. 3, primo periodo

¹ Gli assicurati che assistono parenti di linea ascendente o discendente, nonché fratelli o sorelle cui è riconosciuto il diritto a un assegno per grandi invalidi almeno di grado medio dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali se sono in grado di raggiungere facilmente la persona assistita. ...

³ Il Consiglio federale può precisare la condizione relativa alla raggiungibilità della persona assistita. ...

Art. 30^{bis}, rubrica e primo periodo Prescrizioni per il calcolo delle rendite

Il Consiglio federale emana prescrizioni vincolanti per il calcolo delle rendite. ...

Art. 30^{ter} cpv. 3) e 4 (nuovi)

³ Per quanto soggetti ai contributi, i redditi dei dipendenti sono riportati sul conto individuale sotto l'anno nel quale sono stati loro versati. I redditi sono tuttavia iscritti sotto l'anno in cui è stata esercitata l'attività, se il dipendente:

- a. non lavora più per il datore di lavoro al momento in cui gli è versato il salario;
- b. fornisce la prova che il reddito soggetto ai contributi proviene da un'attività esercitata nel corso di un anno precedente per il quale sono stati versati contributi inferiori a quello minimo.

⁴ I redditi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dei dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa sono sempre riportati sul conto individuale sotto l'anno per il quale sono stati fissati i contributi.

Art. 33^{ter} Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari

¹ Il Consiglio federale adegua periodicamente le rendite ordinarie all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando un nuovo indice delle rendite su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

² L'indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari nominali e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, determinati dall'Ufficio federale di statistica.

³ L'adeguamento delle rendite diventa effettivo all'inizio dell'anno civile e avviene:

- a. ogni due anni, sempre che lo stato del Fondo di compensazione AVS ai sensi dell'articolo 107 capoverso 3 non sia inferiore al 70 per cento delle uscite di un anno;
- b. non appena l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato di oltre il 4 per cento rispetto al livello dell'indice determinante per l'ultimo adeguamento, se lo stato del Fondo di compensazione è inferiore al 70 per cento, ma è ancora pari almeno al 45 per cento.

⁴ Se lo stato del Fondo di compensazione non raggiunge più il 45 per cento, l'adeguamento delle rendite è sospeso.

⁵ Se lo stato del Fondo di compensazione rischia di non più raggiungere il 45 per cento, il Consiglio federale propone immediatamente le misure necessarie per il risanamento finanziario.

⁶ Gli importi provenienti da elargizioni una tantum e straordinarie non sono presi in considerazione per il calcolo dello stato del Fondo di compensazione.

⁷ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni complete, arrotondare per eccesso o per difetto l'indice delle rendite e disciplinare la procedura di adeguamento.

Art. 39 Rinvio della riscossione della rendita di vecchiaia

¹ Le persone che hanno diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia possono rinviare la riscossione della metà della rendita o dell'intera rendita per 60 mesi al massimo. Durante tale periodo, il rinvio può essere revocato in qualsiasi momento a decorrere dall'inizio del mese successivo.

² In caso di rinvio di metà della rendita è escluso il passaggio al rinvio dell'intera rendita. Il Consiglio federale può escludere il rinvio in casi determinati.

³ La rendita è aumentata del controvalore attuariale delle prestazioni rinviate.

⁴ Il Consiglio federale determina i fattori di aumento in modo unitario e disciplina la procedura.

Art. 40 Anticipazione della rendita di vecchiaia

¹ Le persone che hanno diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia possono percepire anticipatamente metà della rendita dopo aver compiuto i 60 anni e metà della rendita o la rendita intera dopo aver compiuto i 62 anni. Complessivamente non possono essere anticipate più di 36 rendite mensili intere; l'anticipazione di due mezze rendite mensili equivale a quella di una rendita mensile intera.

² Il passaggio dall'anticipazione dell'intera rendita a quella della metà della rendita è escluso.

³ L'anticipazione vale unicamente per prestazioni future e non può essere revocata.

⁴ L'ammontare della rendita è calcolato al primo giorno del mese in cui l'anticipazione diventa effettiva. Un nuovo calcolo avviene quando l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento secondo l'articolo 21. Il Consiglio federale può emanare

prescrizioni per il calcolo della rendita anticipata, anche in deroga all'articolo 29^{quinquies} capoverso 3 e all'articolo 35.

Art. 40^{bis} (nuovo) Concorso tra la rendita di vecchiaia anticipata e una rendita d'invalidità o vedovile

¹ Se sono adempite le condizioni per la concessione di una rendita d'invalidità, l'intera rendita di vecchiaia può essere percepita anticipatamente in luogo della rendita AI a partire dall'età di 60 anni. In questo caso è considerata prestazione anticipata solo la parte della rendita di vecchiaia eccedente l'importo della rendita d'invalidità cui l'assicurato avrebbe diritto se non percepisce anticipatamente la rendita.

² Se sono adempite le condizioni per la concessione di una rendita vedovile, l'intera rendita di vecchiaia può essere percepita anticipatamente in luogo della rendita per superstiti a partire dall'età di 60 anni. In questo caso è considerata prestazione anticipata solo la parte della rendita di vecchiaia eccedente l'importo della rendita vedovile cui l'assicurato avrebbe diritto se non percepisce anticipatamente la rendita.

Art. 40^{ter} (nuovo) Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di anticipazione

¹ La rendita è ridotta del controvalore attuariale delle prestazioni percepite anticipatamente.

² Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione e disciplina la procedura.

Art. 43^{bis} cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Il godimento anticipato di una rendita intera di vecchiaia è equiparato al godimento di una rendita di vecchiaia.

Art. 44 Pagamento di rendite e assegni per grandi invalidi

¹ Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono di regola versati su un conto bancario o postale. Il beneficiario può chiedere che le prestazioni gli siano versate direttamente. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

² Le rendite parziali il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPG¹⁰, una volta all'anno posticipatamente in dicembre. L'aveute diritto può chiedere un versamento mensile.

Art. 52 cpv. 2-4

² Se il datore di lavoro è una persona giuridica, i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione rispondono del danno a titolo sussidiario. Quando più persone sono responsabili per il medesimo danno, esse rispondono solidalmente della totalità del danno.

¹⁰ RS 830.1

³ Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni, dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall'insorgere del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione. Se tuttavia il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica quest'ultimo.

⁴ La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione formale.

Art. 64 cpv. 2^{bis} (nuovo) e 4

^{2bis} Gli assicurati che cessano di esercitare un'attività lucrativa prima di raggiungere l'età di pensionamento ordinaria, ma hanno raggiunto il limite d'età fissato dal Consiglio federale, restano affiliati in qualità di persone senza attività lucrativa presso la cassa di compensazione precedentemente competente. Il Consiglio federale può prescrivere che il coniuge senza attività lucrativa soggetto all'obbligo contributivo di questi assicurati sia affiliato alla medesima cassa di compensazione.

⁴ Il Consiglio federale emana le disposizioni sull'affiliazione di datori di lavoro e di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che fanno parte di più associazioni professionali o che esercitano la loro attività in più di un Cantone.

Art. 69 cpv. 1, primo periodo

¹ A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, persone che non esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate a titolo facoltativo secondo l'art. 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli. ...

Art. 87, terzo comma

...

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, versa a un lavoratore un salario da cui ha dedotto i contributi salariali e, invece di versare i medesimi alla cassa di compensazione, li impiega ad uso proprio o per saldare altri debiti,

...

Art. 90 Notifica di sentenze e di dichiarazioni di non doversi procedere

Le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente, nel loro testo integrale, alla cassa di compensazione che ha avviato l'indagine penale.

Art. 92a, primo periodo

Ogni persona riceve un numero di assicurato. ...

Art. 95 cpv. 1^{ter} (nuovo), 1^{quater} (nuovo) e 2, primo periodo

^{1ter} Il Fondo di compensazione rimborsa anche le spese sostenute dalla Confederazione per effettuare o far effettuare studi scientifici sull'attuazione e gli effetti della presente legge intesi a migliorare il funzionamento dell'assicurazione.

^{1quater} Su richiesta dell'ufficio federale competente, il Fondo di compensazione assume le spese per lo sviluppo di applicazioni informatiche che comportino agevolazioni sia per le casse di compensazione AVS, sia per gli assicurati e i datori di lavoro.

² Il Fondo di compensazione assume le tasse postali derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. ...

Art. 107 cpv. 3

³ Il Fondo di compensazione non deve, di regola, scendere sotto un importo pari al 70 per cento delle uscite di un anno.

II

Disposizioni transitorie della modifica del ... (11^a revisione dell'AVS)

a. Computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale

L'articolo 9 capoverso 4 è applicabile a tutti i redditi provenienti da un'attività indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

b. Età di pensionamento delle donne

Fino al 31 dicembre 2008, all'età di pensionamento delle donne è applicabile l'articolo 21 nel tenore del 7 ottobre 1994. Questa disposizione vale per:

- a. il diritto alla rendita;
- b. la fine dell'obbligo di pagare contributi delle donne che non esercitano un'attività lucrativa o che collaborano nell'azienda del marito.

c. Anticipazione della rendita di vecchiaia

¹ Alle rendite di vecchiaia anticipate delle donne nate prima del 1948 è applicata un'aliquota di riduzione del 3,4 per cento per anno di anticipazione.

² Alle rendite di vecchiaia anticipate delle donne nate tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1952 si applicano le aliquote di riduzione seguenti:

- a. 3,4 per cento per l'anno di anticipazione precedente il compimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21;
- b. l'aliquota di riduzione secondo l'articolo 40^{ter} per gli ulteriori anni di anticipazione.

³ L'anticipazione della rendita delle donne per le quali vale il nuovo limite di età di 65 anni e che all'entrata in vigore della presente modifica percepiscono anticipata-

mente la rendita in virtù delle previgenti disposizioni è prolungata, senza una riduzione supplementare, fino all'età di pensionamento ordinaria.

⁴ Le persone che percepivano una rendita anticipata già prima dell'entrata in vigore della presente modifica possono chiedere che la loro rendita sia calcolata nuovamente secondo le nuove disposizioni. Se risulta una rendita più elevata, sarà versata quest'ultima, ma non prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

⁵ Al compimento dell'età di pensionamento, un nuovo calcolo della rendita ai sensi dell'articolo 40 capoverso 4 è effettuato unicamente se l'anticipazione diventa effettiva dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

III

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 6 ottobre 2000¹¹ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 76 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale sorveglia l'applicazione delle assicurazioni sociali.

2. Legge federale del 19 giugno 1959¹² sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 6 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} Il diritto alle prestazioni delle persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze è determinato dalla cittadinanza di cui sono in possesso durante il godimento delle prestazioni.

Art. 10 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Tale diritto si estingue al più tardi quando l'assicurato percepisce una rendita intera anticipata dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti oppure alla fine del mese nel quale raggiunge l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS¹³.

Art. 22 cpv. 4, secondo periodo

⁴ ... Il diritto si estingue al più tardi quando l'assicurato percepisce una rendita intera anticipata dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti oppure alla fine del mese nel quale raggiunge l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS¹⁴.

Art. 25 cpv. 1 lett. c

¹ Sulle indennità giornaliere sono pagati contributi:

- c. all'assicurazione per le indennità di perdita di guadagno;

¹¹ RS **830.1**

¹² RS **831.20**

¹³ RS **831.10**

¹⁴ RS **831.10**

Art. 30 Estinzione del diritto

Il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese nel quale l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS¹⁵ o muore.

3. Legge federale del 19 marzo 1965¹⁶ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 2a lett. a^{bis} e b

Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 le persone anziane che:

- a^{bis}. in virtù dell'articolo 24b della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) percepiscono una rendita vedovile in luogo di una rendita di vecchiaia;
- b. non raggiungono la durata di contribuzione minima prevista dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS e hanno raggiunto l'età di pensionamento fissata nell'articolo 21 LAVS.

Art. 2b Superstiti

Hanno diritto alle prestazioni giusta l'articolo 2 i superstiti che non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS¹⁸ e:

- a. *Concerne soltanto il testo tedesco.*
- b. *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 3c cpv. 1 lett. d

¹ I redditi determinanti comprendono:

- d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI. In caso di anticipazione della metà della rendita di vecchiaia giusta l'articolo 40 LAVS¹⁹ è computato l'importo della rendita intera anziché quello della mezza rendita versata;

¹⁵ RS **831.10**

¹⁶ RS **831.30**

¹⁷ RS **831.10**

¹⁸ RS **831.10**

¹⁹ RS **831.10**

4. Legge federale del 20 marzo 1981²⁰ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 22 Revisione della rendita

In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPG²¹, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto percepisce una rendita intera di vecchiaia dell'AVS.

5. Legge federale del 19 giugno 1992²² sull'assicurazione militare

Art. 29 cpv. 3 e 3^{bis}

³ *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

^{3bis} Questi contributi sono a carico, in parti uguali, dell'assicurato e dell'assicurazione militare.

Art. 43 cpv. 1

¹ In via di ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale di statistica le rendite accordate per una durata indeterminata agli assicurati che non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946²³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), come anche ai coniugi e agli orfani dei defunti che, al momento dell'adeguamento, non avessero ancora raggiunto tale età.

Art. 47 cpv. 1

¹ Dal momento in cui l'assicurato invalido ha raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS²⁴, la rendita d'invalidità concessagli per un periodo indeterminato è pagata come rendita di vecchiaia ed è calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita (art. 28 cpv. 4).

Art. 51 cpv. 4

⁴ Se un assicurato che beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS²⁵, per il calcolo della rendita per superstiti è determinante il guadagno annuo che serviva da base al calcolo della rendita d'invalidità. Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età di pensionamento secondo

²⁰ RS 832.20

²¹ RS 830.1

²² RS 833.1

²³ RS 831.10

²⁴ RS 831.10

²⁵ RS 831.10

l'articolo 21 LAVS, per calcolare la rendita per superstiti è determinante un guadagno corrispondente al 20 per cento del guadagno massimo assicurato.

6. Legge federale del 25 settembre 1952²⁶ sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 27 cpv. 1

¹ Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli articoli 3 e 12 LAVS²⁷, eccettuate le persone assicurate secondo l'articolo 2 LAVS.

7. Legge federale del 25 giugno 1982²⁸ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 2 cpv. 1 lett. a e. 2 lett. a, c, d e f (nuova)

¹ È tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione):

- a. il salariato (art. 10 LPGA²⁹) assicurato e tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946³⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

² Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi:

- a. *abrogata*
- c. i salariati, dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS;
- d. i datori di lavoro per i salari pagati alle persone di cui alle lettere b e c;
- f. le persone assicurate secondo l'articolo 2 LAVS.

Art. 8 cpv. 1 lett. d

¹ L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se:

- d. ha terminato la scuola dell'obbligo e non percepisce anticipatamente una rendita intera di vecchiaia dell'AVS né ha raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS³¹;

²⁶ RS **834.1**

²⁷ RS **831.10**

²⁸ RS **837.0**

²⁹ RS **830.1**

³⁰ RS **831.10**

³¹ RS **831.10**

Art. 13 cpv. 3

Abrogato

Art. 18c Prestazioni di vecchiaia

¹ Le prestazioni di vecchiaia dell'AVS e della previdenza professionale sono dedotte dall'indennità di disoccupazione.

² *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 22a cpv. 2, primo periodo

² La cassa deduce dall'indennità la quota dei contributi dovuta dal lavoratore all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, all'assicurazione per l'invalidità e all'assicurazione per le indennità di perdita di guadagno e la versa alla competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del datore di lavoro. ...

